

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: REVOCA DELLA D.G.R. N. 346 DEL 16/03/2020 – ACCORDO TEMPORANEO CON AIOP MARCHE ED INTEGRAZIONE DELLA D.G.R. N. 387 DEL 27.03.2020 LIMITATAMENTE ALLA CASA DI CURA “VILLA DEI PINI” - INTEGRAZIONE DELLA D.G.R. N. 978 DEL 05.08.2019

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Sanità dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16 comma 1 lettera d) della legge Regionale 15.10.2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, ne può derivare, un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- di revocare la DGR n. 346 del 16.03.2020;
- di adottare un nuovo accordo temporaneo con l'AIOP Marche, contenuto nell'ALLEGATO “A” alla presente deliberazione di cui é parte integrante e sostanziale, al fine di garantire, nel pubblico interesse, che per tutto il tempo di durata dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, nell'ipotesi di sopravvenienza di nuove esigenze assistenziali collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Case di Cura aderenti all'AIOP Marche mantengano la propria disponibilità a mettere a disposizione, a sostegno del SSR, un numero di posti-letto fino ad un massimo di quelli indicati, per Ciascuna Struttura, nell'ALLEGATO “A”, sopra richiamato;
- di stabilire che la Casa di Cura “Villa dei Pini”, ad integrazione dell'Accordo adottato con la DGR n. 387 del 27.03.2020, possa avviare, in maniera prudente e graduale, la riduzione dei 70 posti letto COVID-19 positivi messi a disposizione del SSR, fino a giungere progressivamente alla loro sospensione in coerenza e compatibilmente con il venir meno delle



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

condizioni di sovraffollamento degli Ospedali pubblici, ferma restando la loro riattivazione, all'interno dello stato emergenziale di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e d'intesa con il GORES, nel caso dovessero sopraggiungere ulteriori critiche esigenze assistenziali legate al COVID-19;

- di stabilire che la ripresa delle attività ordinarie da parte delle Case di Cura aderenti all'AIOP Marche dovrà realizzarsi nell'integrale rispetto delle vigenti misure di contrasto, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 al fine di garantire la piena attuazione della tutela del diritto alla salute della popolazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento sia alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sia alle disposizioni di cui al DPCM del 26 aprile 2020, così come richiamati nel documento allegato (ALLEGATO "A") alla presente deliberazione, di cui é parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che il corretto rispetto delle suddette misure rappresenta un requisito oggettivo fondamentale per la sottoscrizione degli accordi contrattuali con il SSR e per il mantenimento dei vincoli contrattuali insorti, secondo quanto previsto nel documento allegato (ALLEGATO "A") alla presente deliberazione, di cui é parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che l'ASUR possa procedere, solo ed esclusivamente per il mese di aprile 2020, al pagamento in dodicesimi, in favore delle Case di Cura aderenti all'AIOP, del 90% delle risorse economiche alle medesime assegnate per le attività non ricomprese al punto n. 8 della DGR n. 978 del 05.08.2019, fermo restando che l'erogazione in acconto sulle future prestazioni dovrà essere oggetto di conguaglio, da effettuarsi a consuntivo dell'anno 2020, rispetto alla produzione effettivamente erogata;

-di stabilire che la presente deliberazione integra la D.G.R. 978 del 05.08.2019.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Girdi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge 23.12.1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- Legge regionale 11.12.2001, n. 32 “Sistema regionale di Protezione civile”;
- DGR n. 978 del 5.8.2019 “Approvazione accordo con l’AIOP e le case di cura aderenti alla rete d’impresa denominata “Casa di Cura delle Marche”, per gli anni 2019-2020-2021”;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 286 del 25.11.2019 “Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria (G.O.R.E.S.). Revoca D.P.G.R. n. 60/2012 e n. 152/2014 – Nuove disposizioni. Adottato ai sensi dell’art. 7, 1° comma, della L.R. n. 31/2011”;
- DGR n. 1668 del 30.12.2019 “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la REGIONE MARCHE e l’ARIS MARCHE per gli anni 2019 - 2020 – 2021”;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31.01.2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- Decreto-Legge 23.02.2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 25.02.2020 “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 27.02.2020 “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile (DCDPC) n. 628 del 27.02.2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto-legge 02.03.2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 03.03.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Legge 05.03.2020, n. 13 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 69 del 09.03.2020 “Emergenza rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19 - Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 630/2020, articolo 1; Decreto CDPC n. 628 del 27.02.2020. Revoca Decreto del Presidente n. 68 del 04.03.2020 e Nomina Delegato Soggetto Attuatore Regione Marche”;
- Decreto-Legge 09.03.2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- DGR n. 272 del 09.03.2020 “Piano Regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 10.03.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 10.03.2020 “Ordinanza n. 4 del 10.03.2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”: ulteriori disposizioni”;
- Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 10.03.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- DGR n. 320 del 12.03.2020 “Aggiornamento del "Piano regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19" di cui alla DGR 272 del 09.03.2020”;
- DGR n. 346 del 16.03.2020 “Accordo temporaneo con AIOP a causa emergenza COVID-19”;
- D.L. n. 18 del 17.03.2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020 “Ulteriori disposizioni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- DGR n. 359 del 17.03.2020 “Accordo temporaneo con ARIS a causa emergenza COVID-19 - Integrazione Accordo AIOP di cui alla DGR n. 346/2020”;
- DGR n. 360 del 18.03.2020 “DGR 270/2020 - Risorse destinate al finanziamento delle misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta sanitaria determinata dal corona-virus (Covid-19) - Ulteriore assegnazione - Piano pandemico”;
- Decreto-Legge 25.03.2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DGR n. 387 del 27.03.2020 “Accordo temporaneo con ARIS e AIOP a causa emergenza COVID19- Integrazione DGR n. 978/2019 e n. 1669/2019 e revoca DGR 359/2020”;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79 del 31.03.2020 “Emergenza rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19 – Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 630/2020, articolo 1; Decreto CDPC n. 628 del 27/02/2020_ Modifica decreto del Presidente n. 69 del 9 marzo 2020_Delega di firma Soggetto Attuatore Regione Marche”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.04.2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- DGR n. 414 del 03.04.2020 “Emergenza COVID-19 – Avvio test sierologici: modalità operative”;
- Decreto-legge 08.04.2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Legge 24.04.2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione dei decreti legislativi”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Motivazione ed esito dell'istruttoria

Il 30.01.2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il focolaio internazionale di COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 628 del 27.02.2020 è stato nominato il Presidente della Regione Marche quale Soggetto Attuatore per il coordinamento delle attività nei settori della protezione civile e della sanità impegnate nel contenimento e nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con decreto n. 69 del 04.03.2020, il Presidente della Giunta regionale, per le attività previste in capo al Soggetto Attuatore della Regione Marche, ha delegato la Dr.ssa Lucia Di Furia, Dirigente del Servizio Sanità, che concentra su di sé le diverse attività legate all'epidemia da COVID-19: Dirigente regionale referente del GORES e coordinatrice di tutti gli ambiti sanitari; con successivo decreto n. 79 del 31.03.2020, a modifica del precedente provvedimento n. 69/2020, il Presidente della Giunta ha precisato l'ambito di operatività della suddetta delega specificando che riguarda la firma non potendo essere delegate le funzioni di Soggetto Attuatore.

Il Presidente della Giunta regionale, con successive ordinanze, ha disposto le idonee misure funzionali alla gestione ed al contenimento dell'emergenza epidemiologica.

Con il DPCM dell'08.03.2020, all'art. 1, la provincia di Pesaro-Urbino è stata inclusa tra le Province destinate a "misure urgenti di contenimento al contagio"; successivamente, con il DPCM del 09.03.2020, tali misure sono state estese a tutto il territorio nazionale. Con successivi DPCM sono state adottate ulteriori misure di contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale.

Considerata la situazione di straordinaria necessità ed urgenza, il rapido evolversi del quadro normativo e della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, del costante incremento dei casi e dei decessi riscontrati nel territorio regionale, è stato elaborato, congiuntamente con i Direttori generali degli Enti del SSR e con il supporto del GORES, un Piano regionale per la gestione dell'emergenza sanitaria, adottato con la DGR n. 272 del 09.03.2020, successivamente aggiornato con la DGR n. 320 del 12.03.2020, con il quale si è provveduto ad una rimodulazione dell'assetto organizzativo sanitario regionale per consentire adeguate ed opportune risposte alle necessità assistenziali dei pazienti.

In particolare il Servizio Sanità, in accordo con i Direttori Generali degli Enti del SSR, ha individuato le strutture ospedaliere adeguate e riorganizzate temporaneamente per far fronte



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

alla prima fase dell'emergenza, ampliando la dotazione di posti letto dedicati di Terapia Intensiva, Semintensiva, Malattie infettive e/o di altri reparti internistici.

Sono state messe a disposizione, da parte degli Enti del SSR, strutture dedicate post-critiche finalizzate al ricovero dei pazienti che, dopo la fase di prime acuzie e prima della dimissione a domicilio, necessitavano di un periodo di stabilizzazione clinica, attraverso un monitoraggio attento ed adeguato per garantire un rientro a domicilio in condizioni di sicurezza. Con le sopra citate Delibere di Giunta sono state, inoltre, definite le procedure per garantire i necessari trasferimenti tra gli Enti, sono stati individuati i referenti che svolgono anche il ruolo di accettante e sono state esplicitate le tempistiche. Già nella DGR 272 del 09.03.2020 erano stati messi a disposizione posti letto da parte delle Case di Cura.

A seguito dell'aggravarsi dell'epidemia da COVID-19 e del moltiplicarsi dei bisogni assistenziali sul territorio regionale, é stato necessario ed inderogabile mettere in atto misure di natura straordinaria ed emergenziale, aventi validità temporanea fino alla risoluzione delle criticità, che hanno compreso il mondo dell'ospedalità privata.

Dopo aver sentito i Direttori delle Case di Cura private aderenti all'AIOP, sono state verificate, tramite e-mail del 12.03.2020 inviate dal Dr. Enrico Brizioli, Antonio Romani e Nicola Petruzzi, le seguenti disponibilità per pazienti No Covid-19:

1. Villa dei Pini: 100 p.l.
2. Villa Verde: 70 p.l.
3. Villa Anna: 100 p.l.
4. Stella Maris: 65 p.l.
5. Villa San Marco: 60 p.l.
6. Villa Igea: 20 p.l.
7. Villa Serena: 40 p.l.

Ovviamente a questi p.l. sono stati detratti i letti al momento occupati dai pazienti in attesa di dimissione e quelli già occupati dall'AOU di Torrette (dedicati nella precedente disponibilità del 02.03.2020).

Con la DGR n. 346 del 16.03.2020 é stato, così, stipulato un Accordo temporaneo con i Direttori delle Case di Cura private accreditate aderenti all'AIOP Marche che hanno manifestato la propria disponibilità a sostenere il SSR mettendo a disposizione posti letto destinati a pazienti No COVID-19 (ricoverati, all'atto della sottoscrizione dell'accordo temporaneo, nelle strutture pubbliche ed appartenenti alle categorie di post-chirurgici stabilizzati, di ricoverati in medicina interna e di ricoverati in lungodegenza); tali Strutture hanno dovuto conseguentemente interrompere, temporaneamente, l'ordinaria attività chirurgica espletata al fine di rendere disponibili i posti letti indicati nella suddetta delibera



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

regionale. Successivamente, al fine di ridurre il sovraffollamento degli ospedali del SSR determinati dall'ulteriore incremento dei pazienti COVID-19 positivi e le conseguenti criticità segnalate da parte degli Enti del SSR, è stato chiesto al privato accreditato regionale di dichiarare l'ulteriore disponibilità di posti letto per il ricovero di pazienti COVID-19 positivi in fase post-critica.

La Casa di Cura "Villa dei Pini", in riscontro a tale ulteriore richiesta, ha dichiarato la propria disponibilità ad attivare immediatamente 70 posti letto per pazienti COVID-19 positivi, nell'ambito di quelli già accreditati, ad invarianza di budget già assegnato con la DGR n. 978/2019, lasciando disponibile una quota residua di 30 posti letto per pazienti No COVID-19 invece dei 100 di cui alla precedente DGR n. 346/2020. Tale disponibilità è stata oggetto di un ulteriore Accordo temporaneo adottato con la DGR n. 387 del 27/03/2020 che ha coinvolto, oltre alla suddetta Struttura, anche altre Case di Cura (aderenti all'ARIS Marche).

Con i suddetti atti è stata disposta la validità temporanea dei relativi Accordi stipulati sino alla risoluzione delle criticità emergenziali.

Con nota acquisita al prot. n. 0407866 del 16.04.2020 il Presidente dell'AIOP ha rappresentato all'Ente regionale l'enorme calo di fatturato che le Case di Cura Associate all'AIOP hanno subito a causa di un'occupazione dei posti letto inferiore a quella preventivata in sede di accordo, aggravata da un aumento dei costi dovuti per l'acquisizione dei necessari DPI e la gestione delle problematiche ad essi connesse.

Contestualmente il medesimo ha, altresì, rappresentato la preoccupazione per il persistere di una grave situazione di carenze di liquidità comportanti, nel brevissimo periodo, ripercussioni negative sul personale dipendente, tanto da ritenere necessario un diretto coinvolgimento delle rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Con nota acquisita al prot. n. 0433893 del 28.04.2020 il Presidente della Sanatrix Gestioni s.r.l. ha richiesto, per la Casa di Cura "Villa dei Pini", di poter progressivamente ridurre la funzione COVID fino a farla cessare dal 15/05/2020 con dimissione dei pazienti in fase di risoluzione della sintomatologia al proprio domicilio (se negativi al doppio tampone) ovvero presso le strutture residenziali COVID di Anni Azzurri Valdaso (Campofilone) e Santo Stefano Villa Fastiggi (Pesaro).

Allo stato attuale si assiste ad un graduale, seppur lento, attenuarsi della situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, tale da aver determinato la non occupazione della totalità dei posti letto che le Case di Cura associate AIOP hanno messo a disposizione, con i suddetti Accordi temporanei, per far fronte in modo unitario ai molteplici bisogni assistenziali scaturenti dall'emergenza stessa.

In considerazione della sopra descritta condizione e considerate, contestualmente, sia la necessità di soddisfare esigenze di cura che, seppur di carattere ordinario, attendono una risposta, sia la necessità di contenere gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria sul



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

tessuto socio-economico-produttivo, si ritiene che sussistano i presupposti per poter consentire alle citate strutture di riprendere, in maniera prudente e progressiva, l'ordinaria attività programmata temporaneamente interrotta garantendo, tuttavia, al contempo, che Ciascuna Casa di Cura, per tutto il tempo di durata dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, mantenga la propria disponibilità a mettere a disposizione posti letto, a sostegno del SSR, qualora emergessero nuovi bisogni assistenziali legati all'emergenza sanitaria, fino ad un numero massimo di quelli già messi a disposizione nell'Accordo temporaneo di cui alla D.G.R. n. 346 del 16.03.2020.

Si ritiene, pertanto, necessario ed opportuno revocare l'Accordo temporaneo sottoscritto con l'Aiop Marche ed adottato con la DGR n. 346 del 16.03.2020 e, contestualmente, sottoscrivere un nuovo accordo allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO "A") di cui è parte integrante e sostanziale, con cui ciascuna Casa di Cura aderente all'Aiop Marche, nella ripresa progressiva ed in sicurezza delle proprie funzioni ordinarie, conferma e mantiene la propria disponibilità a mettere a disposizione, per tutta la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, un numero di posti letto fino ad un massimo di quelli qui di seguito indicati, proprio al fine di supportare il sistema pubblico ospedaliero nell'ipotesi di sopravvenute esigenze emergenziali connesse al COVID-19:

1. Villa dei Pini: 100 p.l., di cui 70 per pazienti COVID-19 positivi, così come concordato nella D.G.R. n. 387 del 27.03.2020.
2. Villa Verde: 70 p.l. per pazienti NO COVID-19.
3. Villa Anna: 100 p.l. per pazienti NO COVID-19.
4. Stella Maris: 65 p.l. per pazienti NO COVID-19.
5. Villa San Marco: 60 p.l. per pazienti NO- COVID-19.
6. Villa Igea: 20 p.l. per pazienti NO-COVID-19.
7. Villa Serena: 40 P.L. per pazienti NO-COVID-19.

Per quanto riguarda la Casa di Cura "Villa dei Pini" si ritiene di dover integrare l'Accordo temporaneo adottato con la DGR n. 387 del 27.03.2020 stabilendo che tale struttura possa avviare, in maniera prudente e graduale, la riduzione dei 70 posti letto COVID-19 positivi messi a disposizione, fino a giungere progressivamente alla loro sospensione in coerenza e compatibilmente con il venir meno delle condizioni di sovraffollamento degli Ospedali del SSR, ferma restando la loro riattivazione, all'interno dello stato emergenziale di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e d'intesa con il GORES, nel caso dovessero sopraggiungere ulteriori critiche esigenze assistenziali legate al COVID-19.

Nella ripresa progressiva delle attività ordinarie, risulta fondamentale che le suddette strutture si attengano scrupolosamente al rispetto di tutte le vigenti misure di contrasto, contenimento e



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire la piena attuazione della tutela del diritto alla salute della popolazione, secondo quanto previsto in particolare dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e dal DPCM del 26 aprile 2020.

Proprio per valorizzare l'importanza che il corretto rispetto delle suddette misure rappresenta a garanzia di un efficiente ed efficace funzionamento del SSR, si ritiene opportuno stabilire che l'osservanza alle stesse sia un requisito oggettivo fondamentale per la sottoscrizione degli accordi contrattuali e per il mantenimento di quelli insorti.

Tenuto, inoltre, conto di quanto dichiarato dal Presidente dell'AIOP nella nota prot. n. 0407866 del 16.04.2020 circa le enormi difficoltà economiche incontrate dalle Case di Cura per la pronta disponibilità manifestata a supporto del SSR, con il nuovo accordo si ribadisce il pagamento in dodicesimi per quanto riguarda il punto n. 8 di cui alla D.G.R. n. 978 del 05.08.2019 ("Progetti per la gestione delle liste di garanzia") e si ritiene che solo ed esclusivamente per il mese di aprile 2020 si possa procedere al pagamento, in dodicesimi, del 90% delle risorse economiche assegnate per tutte le attività indicate nei restanti punti di cui alla D.G.R. n. 978 del 05.08.2019, fermo restando che l'erogazione in acconto sulle future prestazioni dovrà essere oggetto di conguaglio, da effettuarsi a consuntivo dell'anno 2020, rispetto alla produzione effettivamente erogata.

Tutto ciò premesso si propone l'adozione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

**Il responsabile del procedimento
(Lucia Di Furia)**

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, ne propone l'adozione alla Giunta Regionale, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

**Il Dirigente del Servizio
(Lucia Di Furia)**

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATI



ALLEGATO A

Con la DGR n. 346 del 16.03.2020 i Direttori delle Case di Cura private accreditate aderenti all'AIOP Marche hanno manifestato la propria disponibilità a sostenere il SSR mettendo a disposizione posti letto destinati a pazienti NO COVID-19 (ricoverati, all'atto della sottoscrizione dell'accordo temporaneo, nelle strutture pubbliche ed appartenenti alle categorie di post-chirurgici stabilizzati, di ricoverati in medicina interna e di ricoverati in lungodegenza); tali Strutture hanno dovuto conseguentemente interrompere, temporaneamente, l'ordinaria attività chirurgica espletata al fine di rendere disponibili i posti letti indicati nella citata delibera regionale. Successivamente, al fine di ridurre il sovrappollamento degli ospedali del SSR determinati dall'ulteriore incremento dei pazienti COVID-19 positivi e le conseguenti criticità segnalate da parte degli Enti del SSR, è stato chiesto al privato accreditato regionale di dichiarare l'ulteriore disponibilità di posti letto per il ricovero di pazienti COVID-19 positivi in fase post-critica.


La Casa di Cura "Villa dei Pini", in riscontro a tale ulteriore richiesta, ha dichiarato la propria disponibilità ad attivare immediatamente 70 posti letto per pazienti COVID-19 positivi, nell'ambito di quelli già accreditati, ad invarianza di budget già assegnato con la DGR n. 978/2019, lasciando disponibile una quota residua di 30 posti letto, invece dei 100 per pazienti NO COVID-19 di cui alla precedente DGR n. 346/2020. Tale disponibilità è stata oggetto di un ulteriore Accordo temporaneo adottato con la DGR n. 387 del 27/03/2020 che ha coinvolto, oltre alla suddetta Struttura, anche altre Case di Cura (aderenti all'ARIS Marche).

Con i suddetti atti è stata disposta la validità temporanea dei relativi Accordi stipulati sino alla risoluzione delle criticità emergenziali.

Con nota acquisita al prot. n. 0407866 del 16.04.2020 il Presidente dell'AIOP ha rappresentato all'Ente l'enorme calo di fatturato che le Case di Cura Associate all'AIOP hanno subito a causa di un'occupazione dei posti letto inferiore a quella preventivata in sede di accordo, aggravata da un aumento dei costi dovuti per l'acquisizione dei necessari DPI e la gestione delle problematiche ad essi connesse.

Contestualmente il medesimo ha, altresì, rappresentato la preoccupazione per il persistere di una grave situazione di carenze di liquidità comportanti, nel brevissimo periodo, ripercussioni negative sul personale dipendente, tanto da ritenere necessario un diretto coinvolgimento delle rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Con nota acquisita al prot. n. 0433893 del 28.04.2020 il Presidente della Sanatrix Gestioni s.r.l. ha richiesto, per la Casa di Cura "Villa dei Pini", di poter progressivamente ridurre la funzione COVID fino a farla cessare dal 15/05/2020 con dimissione dei pazienti in fase di risoluzione della sintomatologia al proprio domicilio (se negativi al doppio tampone) ovvero presso le strutture residenziali COVID di Anni



Azzurri Valdaso (Campofilone) e Santo Stefano Villa Fastiggi (Pesaro).


Allo stato attuale si assiste ad un graduale, seppur lento, attenuarsi della situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, tale da aver confermato la non occupazione della totalità dei posti letto che le Case di Cura associate AIOF hanno messo a disposizione, con i suddetti Accordi temporanei, per far fronte in modo unitario ai molteplici bisogni assistenziali scaturenti dall'emergenza stessa.

In considerazione della sopra descritta condizione e considerate, contestualmente, sia la necessità di soddisfare esigenze di cura che, seppur di carattere ordinario, attendono una risposta, sia la necessità di contenere gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria sul tessuto socio-economico-produttivo, si ritiene che sussistano i presupposti per poter consentire alle citate strutture di riprendere, in maniera prudente e progressiva, l'ordinaria attività programmata temporaneamente interrotta garantendo, tuttavia, al contempo, che Ciascuna Casa di Cura mantenga la propria disponibilità a mettere a disposizione posti letto, a sostegno del SSR, qualora emergessero nuovi bisogni assistenziali legati all'emergenza sanitaria, fino ad un numero massimo di quelli già messi a disposizione nell'Accordo temporaneo di cui alla D.G.R. n. 346 del 16.03.2020.

Le parti stabiliscono, quindi, di revocare l'Accordo temporaneo sottoscritto con l'AIOF Marche ed adottato con la DGR n. 346 del 16.03.2020 e di sottoscrivere il presente accordo con cui ciascuna Casa di Cura aderente all'AIOF Marche, nella ripresa progressiva ed in sicurezza delle proprie funzioni ordinarie, conferma e mantiene la propria disponibilità a mettere a disposizione, per tutta la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, fino ad un massimo dei seguenti posti letto per supportare il sistema pubblico ospedaliero nell'ipotesi di sopravvenute esigenze emergenziali:

1. Villa dei Pini: 100 p.l., di cui 70 per pazienti COVID-19 positivi, così come concordato nella D.G.R. n. 387 del 27.03.2020.
2. Villa Verde: 70 p.l. per pazienti NO COVID-19.
3. Villa Anna: 100 p.l. per pazienti NO COVID-19.
4. Stella Maris: 65 p.l. per pazienti NO COVID-19.
5. Villa San Marco: 60 p.l. per pazienti NO- COVID-19.
6. Villa Igea: 20 p.l. per pazienti NO-COVID-19.
7. Villa Serena: 40 P.L. per pazienti NO-COVID-19.

Per quanto riguarda la Casa di Cura "Villa dei Pini" si ritiene di integrare l'Accordo temporaneo adottato con la DGR n. 387 del 27.03.2020 stabilendo che tale struttura possa avviare, in maniera prudente e graduale, la riduzione dei 70 posti letto COVID-19 positivi messi a disposizione, fino a giungere progressivamente alla loro sospensione in coerenza e compatibilmente con il venir meno delle condizioni di sovraffollamento degli Ospedali del SSR, ferma restando la loro riattivazione, all'interno dello stato emergenziale di cui al citato D.L. e d'intesa con il GORES, nel



caso dovessero sopraggiungere ulteriori critiche esigenze assistenziali legate al COVID-19.

Nella ripresa progressiva delle attività ordinarie, risulta fondamentale che le suddette strutture si attengano scrupolosamente al rispetto di tutte le vigenti misure di contrasto, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire la piena attuazione della tutela del diritto alla salute della popolazione, secondo quanto previsto in particolare dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro e dal DPCM del 26 aprile 2020.

Proprio per valorizzare l'importanza che il corretto rispetto delle suddette misure rappresenta a garanzia di un efficiente ed efficace funzionamento del SSR, si stabilisce che l'osservanza alle stesse sia un requisito oggettivo fondamentale per la sottoscrizione degli accordi contrattuali e per il mantenimento di quelli insorti.

Tuttavia, tenuto conto che allo stato non è possibile escludere la sopravvenienza di esigenze assistenziali collegate al COVID-19, si ritiene fondamentale stabilire che le Case di Cura aderenti all'AiOP, per tutta la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, mantengano la propria disponibilità ad attivare posti letto qualora emergessero bisogni assistenziali collegati alla suddetta emergenza sanitaria.

Tenuto, inoltre, conto di quanto dichiarato dal Presidente dell'AiOP nella nota prot. n. 0407866 del 16.04.2020 circa le enormi difficoltà economiche incontrate dalle Case di Cura per la pronta disponibilità manifestata a supporto del SSR, con il presente accordo si ribadisce il pagamento in dodicesimi per quanto riguarda il punto n. 8 di cui alla D.G.R. n. 978 del 05.08.2019 ("Progetti per la gestione delle liste di garanzia") e si concorda che solo ed esclusivamente per il mese di aprile 2020 si possa procedere al pagamento, in dodicesimi, del 90% delle risorse economiche assegnate per tutte le attività indicate nei restanti punti di cui alla D.G.R. n. 978 del 05.08.2019, fermo restando che l'erogazione in acconto sulle future prestazioni, dovrà essere oggetto di conguaglio, da effettuarsi a consuntivo dell'anno 2020, rispetto alla produzione effettivamente erogata.

Il presente accordo integra la DGR n. 978 del 05.08.2019.

Ancona, 29/04/2020

Il Presidente dell'AiOP Marche, in nome e per conto di tutte le strutture interessate

Il Dirigente del Servizio Sanità

Il Direttore ASUR

Il Presidente della Regione Marche